

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

## **CONVENZIONE**

PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI STRANIERI  
(ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO SVOLGIMENTO DI UN  
PERIODO DI STUDIO, RICERCA O PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO  
NAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
D.G.S.P. Uff. VII - ROMA

## CONVENZIONE

**PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI STRANIERI (ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO, RICERCA O PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO NAZIONALE.**

L'anno duemila diciannove (2019), il giorno ..... (..) del mese di ottobre

### TRA

**il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, di seguito denominato anche “MAECI”, con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina, n. 1, C.F. n. 80213330584, PEC: [dgsp.07@cert.esteri.it](mailto:dgsp.07@cert.esteri.it), rappresentato nel presente atto dal Ministro Plenipotenziario Vincenzo de Luca, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Legale rappresentate, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

*da una parte*

e

**l'Università per Stranieri di Siena**, di seguito denominata anche “Università”, con sede legale in Piazza Carlo Rosselli, 27-28 –Siena, C.F. 80007610522, P. IVA n.00980510523, PEC: [unistrasi@pec.it](mailto:unistrasi@pec.it), rappresentata nel presente atto dal Rettore, Professor Pietro Cataldi, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

*dall'altra parte*

### PREMESSO CHE

- a) nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il MAECI – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (in forma abbreviata DGSP) – è autorizzato, dalla legge 11 aprile 1955, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, a concedere borse di studio a cittadini stranieri, o Italiani Residenti all'Estero, o apolidi, che si rechino in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per effettuare ricerche di carattere scientifico – art. 1, comma 1, lett. a);
- b) sussistono le necessarie risorse finanziarie per la specifica esigenza, sul Capitolo di Bilancio 2619 Piano Gestionale 4 – Esercizio Finanziario 2019 ed Esercizio Finanziario 2020;

- c) la Direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000, contenuta nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2000, in materia di visti di ingresso, individua nella borsa di studio un utile mezzo economico di sostentamento per gli studenti stranieri iscritti ad Atenei sul territorio italiano;
- d) la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese sostiene l'utilità di sottoscrivere apposite convenzioni con le Università italiane presso le quali risulta iscritto un numero congruo di studenti borsisti MAECI per Anno Accademico, nell'ottica di una più proficua razionalizzazione e snellimento delle procedure di erogazione del pagamento delle relative borse di studio MAECI;
- e) l'Università per Stranieri di Siena, per i programmi didattici e per i percorsi formativi specificatamente destinati a studenti stranieri che per proprio mandato istituzionale realizza, risponde alle esigenze istituzionali del MAECI - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;

MAECI e UNIVERSITA' sono anche indicati nel prosieguo singolarmente come la "Parte" e, collettivamente, come le "Parti".

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE  
INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Il MAECI rimborsa all'Università le mensilità relative al pagamento delle borse di studio a cittadini stranieri selezionati per l'effettuazione di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento in Italia.

**Art. 2**

La presente Convezione ha durata per l'anno accademico 2019/2020. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il valore massimo presunto della presente convenzione è pari Euro 100.000. Detto importo deve considerarsi comprensivo di tutti gli oneri necessari.

**Art. 3**

La selezione dei beneficiari delle borse di studio è effettuata da apposite Commissioni di selezione miste o ad hoc nei Paesi di provenienza dei candidati, a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero competenti e secondo le istruzioni fornite dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, ad esclusione della Siria, Paese per il quale la selezione delle candidature e l'assegnazione delle borse è curata da apposita Commissione

istituita presso il MAECI.

**Art. 4**

Sulla base dei risultati delle selezioni effettuate dalle Commissioni di cui al precedente articolo 3), una volta espletate tutte le procedure di assegnazione delle borse di studio, il competente Uff. VII DGSP comunica formalmente all'Università per Stranieri di Siena, entro il 31 ottobre 2019, l'elenco dei nominativi dei borsisti per ciascuna tipologia dei corsi interessati e le relative mensilità.

**Art.5**

- 5.1 L'Università precisa che le seguenti tipologie di Corso, Master Specialistici di I e II livello, non possono essere incluse nella presente convenzione.
- 5.2 L'Università concede l'esonero dai contributi ai beneficiari che si iscrivono a Lauree Magistrali.

**Art.6**

L'Ufficio VII della DGSP provvede a quantificare per ogni Anno Accademico la somma necessaria alla copertura finanziaria dell'erogazione delle borse di studio in questione, nei limiti di cui all'art. 2, in base all'accertato numero di mensilità stanziato nel periodo di validità della presente convenzione ed in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di bilancio del competente capitolo di spesa della DGSP.

**Art.7**

- 7.1 L'Università per Stranieri di Siena si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per la verifica dell'effettiva iscrizione dei borsisti MAECI, nonché del profitto e degli esami regolarmente sostenuti nel corso del periodo previsto dalla borsa.
- 7.2 A seguito della comunicazione degli elenchi dei borsisti MAECI, di cui all'Art. 4, l'Università per Stranieri di Siena si impegna a:
- dare immediato riscontro (comunque entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli elenchi o conformemente al periodo previsto di arrivo), segnalando all'Uff. VII DGSP i nominativi di studenti borsisti MAECI che non risultino iscritti nei tempi previsti presso l'Università per Stranieri di Siena;
  - comunicare tempestivamente all'Uff. VII della DGSP i nominativi dei borsisti che dovessero rinunciare alla borsa, non risultare iscritti per una parte del periodo compreso dalla borsa o terminare gli studi prima del termine ultimo previsto dalla borsa;
  - verificare con le Questure locali le procedure relative al rilascio del permesso di soggiorno connesse all'iscrizione dei borsisti

MAECI presso l'Università per Stranieri di Siena, per borsisti che rimangono un periodo superiore a tre mesi.

- 7.3 Tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale sono a carico dei borsisti.
- 7.4 Il pagamento delle borse di studio in favore dei borsisti è anticipato dall'Università per Stranieri di Siena previa verifica di tutte le condizioni di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2.
- 7.5 La copertura assicurativa (infortuni e rimborso spese mediche) in favore dei borsisti è direttamente garantita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, nei limiti e alle condizioni previste dalla relativa polizza.

#### **Art. 8**

- 8.1 l'Università per Stranieri di Siena è tenuta ad inviare all'Ufficio VII DGSP un rendiconto contabile analitico dal quale risultino i pagamenti effettuati nei periodi di riferimento, secondo lo schema sotto indicato, e l'elenco dei borsisti in favore dei quali sono stati erogati i pagamenti. Per i borsisti per i quali non sono stati erogati pagamenti è necessario specificare la motivazione del mancato pagamento delle mensilità spettanti.

I bimestre 2019	novembre-dicembre
I trimestre 2020	gennaio-marzo
II trimestre 2020	aprile-giugno
III quadrimestre 2020	luglio-ottobre

- 8.2 Il rendiconto deve pervenire all'Ufficio VII DGSP entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento. La DGSP procede alla liquidazione dell'importo a favore dell'Università entro 60 giorni dalla ricezione del consuntivo.
- 8.3 Ai rendiconti dell'Università per Stranieri di Siena deve essere allegata una dichiarazione del Dirigente Responsabile per i pagamenti delle borse di studio, attestante la regolarità contabile dei dati riportati nello stesso rendiconto e la corrispondenza alle scritture contabili dell'Università per Stranieri di Siena. La predetta dichiarazione deve altresì specificare che i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti previo accertamento della certificazione di cui al precedente art. 7).
- 8.4 La documentazione comprovante l'erogazione delle singole mensilità

delle borse di studio verrà conservata presso l'Università per Stranieri di Siena a disposizione di ogni eventuale verifica sia da parte del MAECI sia da parte degli Organi di Controllo.

#### **Art. 9**

Ognuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, comunicandolo all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni. La convenzione continuerà comunque ad avere effetto sino all'espletamento di tutti gli obblighi riferibili alla scansione temporale in atto al momento del recesso.

#### **Art. 10**

Al fine di assicurare la migliore esecuzione della presente convenzione, le Parti designano come referenti responsabili:

- Per il MAECI, il Consigliere di Legazione Dario Armini, in qualità di Capo Ufficio VII della DGSP;
- Per l'Università per Stranieri di Siena, la Dirigente Annamaria Beligni, in qualità di responsabile dell'Area Management e Servizi agli Studenti.

#### **Art. 11**

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 12**

12.1 Il MAECI e il Università per Stranieri di Siena concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

12.2 Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere riguardo l'esecuzione o l'interpretazione della presente convenzione il Foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 13**

A tutti gli effetti del presente Atto le parti eleggono domicilio in:

- MAECI: Piazzale della Farnesina, n. 1, 00135 Roma  
PEC: [dgsp.07@cert.esteri.it](mailto:dgsp.07@cert.esteri.it),
- UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA:  
Piazza Carlo Rosselli, 27-28 – 53100 Siena  
PEC: [unistrasi@pec.it](mailto:unistrasi@pec.it)

#### **Art. 14**

Le Parti dichiarano reciprocamente di aver negoziato il presente Atto in ogni sua clausola e di averne interamente compreso il senso e la portata, nonché i rispettivi obblighi. Qualsiasi variazione e/o

modifica al presente atto dovrà essere concordata tra le Parti e confermata per iscritto mediante atto aggiuntivo.

**Art. 15**

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il MAECI metterà a disposizione dell'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito della presente convenzione, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi, anche nel rispetto della normativa in vigore in termine di trattamento dei dati personali.

**Art. 16**

Le Parti dichiarano e riconoscono la presente convenzione conforme alle loro volontà e la sottoscrivono con firma digitale.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DGSP:

Il Direttore Generale DGSP  
*Min. Plen. Vincenzo de Luca*



Documento firmato da:  
VINCENZO DE LUCA  
21.10.2019 11:25:41 UTC

Università per Stranieri di Siena:

Il Rettore

Firmato digitalmente da: CATALDI PIETRO  
Data: 30/10/2019 13:57:23